

Legge regionale 07 marzo 1990 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di personale.

CAPO V

Lavoro a tempo parziale

Art. 29

(ABROGATO)

(7)(8)

Note:

1 Comma 13 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 8/1991

2 Comma 13 bis aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 8/1991

3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 41, comma 1, L. R. 39/1993

4 Parole sostituite al comma 11 da art. 41, comma 2, L. R. 39/1993

5 Comma 14 bis aggiunto da art. 41, comma 3, L. R. 39/1993

6 Comma 14 ter aggiunto da art. 41, comma 3, L. R. 39/1993

7 Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.

8 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera v), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 30

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera v), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 31

1. Sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.